



Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003
www.asmeccomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (FG)



COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO

Provincia di Foggia

SETTORE TECNICO

Politiche territoriali – Sportello Unico Edilizia, A.P., Espropri e LL.PP.

Via Nazionale, 36 – 71030 – Tel. +390881551007 - Fax: +390881551231

<http://www.comune.mottamontecorvino.fg.it> e-mail: utc@comune.mottamontecorvino.fg.it

P.E.C.: utc@pec.comune.mottamontecorvino.fg.it

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016

ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA. P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse V - Azione 5.1 - Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera - Programma di interventi cantierabili ai sensi della DGR n. 511 del 19/04/2016. Intervento di consolidamento del centro urbano in località Marseglia - opere di completamento.

CUP: H87B16000490006

CIG : 697131926E

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta.....
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione dei lavori
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1.	Documentazione amministrativa preliminare
3.2.	Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione
4.	CAPO 4 - OFFERTA.....
4.1.	Offerta Tecnica
4.2.	Offerta Economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1.	Valutazione dell'Offerta Tecnica
5.2.	Valutazione dell'Offerta Economica
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1.	Apertura della gara
6.2.	Cause di esclusione in fase di ammissione
6.3.	Ammissione degli offerenti

6.4.	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verbali
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Aggiudicazione provvisoria
7.5.	Aggiudicazione definitiva
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO.....
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto.....
8.2.	Consegna dei lavori
9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.....
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni
10.3.	Riserva di aggiudicazione

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «**busta dell'Offerta Tecnica**» si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica»

e

«Offerta Economica».

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO		Ufficio	TECNICO	
Indirizzo	VIA NAZIONALE		num.	36	
CAP	71030	Località	MOTTA MONTECORVINO		Provincia FG

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a.1), sub. a.2) e sub. a.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo o

altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;

- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 886.049,22 di cui:

1)	€ 611.068,43	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 13.094,32	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
3)	€ 261.886,47	Costi del personale

2.2. Qualificazione dei lavori

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	categorie analoghe	Declaratoria sommaria	Importo
OS21	----	Opere strutturali speciali	€ 886.049,22

- c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
d) I requisiti di qualificazione alla gara sopra riportati, ai sensi del comma 14° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fino all'entrata in vigore delle linee guida di cui all'art.83, comma 2 del decreto, devono essere posseduti in misura almeno pari a quella dell'importo complessivo dell'appalto, come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207;
e) Sono comprese nell'importo dell'appalto le lavorazioni appartenenti alla seguente categoria:

Cat. OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (Pubblica Illuminazione); importo € 13'054,01 (1,473%);

f) A pena di esclusione della gara:

Per la categoria **OG10 classifica I** l'operatore economico che intende eseguire i lavori in proprio e/o l'impresa subappaltatrice dello stesso designata, e dichiarata in sede di gara, deve possedere, a pena esclusione, l'abilitazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara

Durata in giorni: 180

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai

seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'articolo 3.2.1 e all'articolo 3.2.3, e diversi altresì dall'Offerta Economica di cui al Capo 4.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dagli articoli da 3.1.1 a 3.1.4 devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50 / 2016.

3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 / 2016, per un importo di euro **17.720,98 (diciassettemilasettecentoventi/98)**, pari al 2% (due per cento) dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
- a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omissi dall'intestazione;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
 - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi degli articoli 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto:
 - c.1) del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
 - c.1.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
 - c.1.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

- c.2) è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
 - l'originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell'offerta, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: utc@pec.comune.mottamontecorvino.fg.it;
- e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 80,00 (ottanta/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG: 697131926E

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

3.1.3. Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

- a) a pena esclusione, dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
- a.1) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016, che non vi sono cause che pregiudichino in parte o totalmente l'esecuzione dei lavori, pertanto, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- a.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.2.2, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
- b) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 /2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- c) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

3.1.4. Altre dichiarazioni e documentazione obbligatoria:

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Inoltre deve obbligatoriamente dichiarare, se non in possesso di idonea qualificazione nella categoria OG10 classifica I e/o di abilitazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37:
 - di impegnarsi a subappaltare i lavori della categoria OG10 classifica I indicando in sede di gara, a pena esclusione, l'impresa subappaltatrice. La ditta subappaltatrice deve possedere, a pena esclusione dalla gara, l'abilitazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37. In aggiunta trova applicazione l'articolo 105, comma 20, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);
 - c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di

- idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli 3.2.1 e 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere e dichiarare i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 105, comma 20, e dell'articolo 48, comma 7, , del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;

- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** è ammesso avvalimento per la categoria OS21 entro gli stringenti limiti previsti dall'articolo 89, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/01/2017 al n. 3;
- f.1) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.2) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 89 del d.lgs. 50/2016, deve indicare dettagliatamente i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

(articoli 45 comma 1, 2 ; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 , del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:

art. 80 del d.lgs. 50/2016

COMMA 1

1. **di non aver commesso** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2. **di non aver commesso delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
3. **di non aver commesso frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
4. **di non aver commesso delitti**, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. **di non aver commesso delitti** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
6. **di non aver commesso reati** di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;
7. **di non aver commesso ogni altro delitto** da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

COMMA 2

8. **nei cui confronti** non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

COMMA 4

9. **di non aver commesso violazioni gravi**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che **l'Agenzia delle Entrate di competenza è quella di _____**;

COMMA 5

10. **di non aver commesso gravi infrazioni** debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
11. **di non trovarsi** in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
12. **di non essersi reso colpevole** di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
13. **di non trovarsi** in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
14. **di non aver messo in atto** azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;
15. **di non essere stato** soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008;
16. **di non essere iscritto** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
17. **di non aver violato** il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
18. **di essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n°68;
19. **di non essere stato vittima** dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
20. **di non trovarsi** rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.

21. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;

oppure

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (indicare quali condanne).

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1 lett b) 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria per i possessori dell'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

(articolo 40, d.lgs. n. 50 del 2016, articoli 90 e 92 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di cui articolo 40, d.lgs. n. 50 del 2016, come segue:

- a) attestazione SOA nella categoria OS21 classifica III;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - b.2) si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;
 - b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

3.2.4. Atto unilaterale d'obbligo.

La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad "Asmel Consortile S. c. a r.l." il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l'uso della piattaforma "Asmecom", nella misura dell'1,5% dell'importo aggiudicato. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta all'interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando l'allegato modello "Atto Unilaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5 del bando di gara, come specificati nel seguente prospetto:

	Elementi e sub-elementi	sub-peso	peso
1.	qualità dei materiali: Proposte migliorative inerenti la qualità dei materiali impiegati, il pregio tecnico, le caratteristiche funzionali e prestazionali delle opere attraverso soluzioni tecniche e di controllo atte a garantire la durabilità e la funzionalità nel tempo dell'intervento, anche in riferimento dei fattori ambientali. Sono altresì possibili soluzioni progettuali integrative che, in coerenza con i predetti criteri migliorativi, non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale originaria.		30

2.	caratteristiche funzionali: miglioramento dell'efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi.	10
3.	interventi migliorativi ed aggiuntivi: Proposte migliorative e/o integrative di mitigazione ambientale sull'area di intervento, privilegiando quelle più vantaggiose in termini qualitativi, di costi di manutenzione e di miglior risultato estetico dell'area nel suo complesso.	30
4.	organizzazione di cantiere: Soluzioni finalizzate all'incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere, alla riduzione dei disagi, all'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento dell'aria per effetto di emissioni, il rischio di scarico in acqua ed il rischio di contaminazione del terreno nonché alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, sulle attività della popolazione (rumore, vibrazioni, polveri, impatto visivo) e sulla viabilità locale.	10

b) dell'**Offerta Tecnica** deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:

- b.1) **qualità dei materiali:** una relazione descrittiva costituita da non più di 20 (venti) cartelle, e non più di 5 (cinque) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative e/o integrative;
 - b.2) **caratteristiche funzionali:** una relazione descrittiva costituita da non più di 15 (quindici) cartelle, e non più di 3 (tre) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative e/o integrative;
 - b.3) **interventi migliorativi ed aggiuntivi:** una relazione descrittiva costituita da non più di 15 (quindici) cartelle, e non più di 3 (tre) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative e/o integrative;
 - b.4) **organizzazione di cantiere:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (quindici) cartelle, e non più di 3 (tre) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che illustrino le proposte migliorative e/o integrative.
- c) note in merito alle formalità della documentazione:
- c.1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;
 - c.2) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;
 - c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. c.2), almeno dall'operatore economico capogruppo;
- d) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- d.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - d.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - d.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

- d.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
- d.6) interferiscono con sedimi di proprietà privata. Se l'offerta prevede l'apposizione di servitù e/o occupazioni temporanee e/o occupazioni permanenti di suoli privati, a pena esclusione, deve essere prodotta idonea documentazione attestante l'effettiva disponibilità degli stessi.
- e) **l'Offerta Tecnica non può:**
 - e.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;
 - e.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - e.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- g) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali inerenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 10)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione dell'importo ribassato e della percentuale di ribasso applicata all'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all'articolo 2.1. Assolta la competente imposta di bollo, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:

- a) il nuovo importo dei lavori ed il ribasso applicato devono essere indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale quanto indicato in lettere; i predetti valori devono essere indicati con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- c) in caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso operato prevale quello più conveniente all'amministrazione (corrispondente al ribasso maggiore e/o al prezzo minore);
- d) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - e.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - e.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

4.2.2 Offerta di tempo (Peso 10)

L'offerta tempo è redatta mediante dichiarazione del nuovo termine per l'ultimazione dei lavori e

della percentuale di ribasso applicata al tempo cui al **punto II.3) del bando di gara**. L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:

- a) il tempo offerto per l'esecuzione dei lavori e la riduzione percentuale sono indicate obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- c) in caso di discordanza tra tempo offerto e ribasso operato prevale quello più conveniente all'amministrazione (corrispondente al ribasso maggiore e/o al tempo minore);
- d) il tempo di esecuzione offerto, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- e) l'offerta di tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui all'articolo 4.2.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso articolo 4.2.1.
- f) a pena esclusione, il tempo offerto per l'esecuzione dei lavori non può essere inferiore a gg. 144, corrispondente ad una riduzione massima percentuale sul tempo di esecuzione posto a base di gara del 20%.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice come segue:

a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'articolo 4.1, numeri 1, 2, 3, 4, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta Tecnica:

- 1) **qualità dei materiali, di cui all'articolo 4.1, numero 1):** Proposte migliorative inerenti la qualità dei materiali impiegati, il pregio tecnico, le caratteristiche funzionali e prestazionali delle opere attraverso soluzioni tecniche e di controllo atte a garantire la durabilità e la funzionalità nel tempo dell'intervento, anche in riferimento dei fattori ambientali. Sono altresì possibili soluzioni progettuali integrative che, in coerenza con i predetti criteri migliorativi, non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale originaria.
- 2) **caratteristiche funzionali, di cui all'articolo 4.1, numero 2):** miglioramento dell'efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi;
- 3) **interventi integrativi e migliorativi, di cui all'articolo 4.1, numero 3):** Proposte migliorative e/o integrative di mitigazione ambientale sull'area di intervento, privilegiando quelle più vantaggiose in termini qualitativi, di costi di manutenzione e di miglior risultato estetico dell'area nel suo complesso;
- 4) **organizzazione di cantiere, di cui all'articolo 4.1, numero 4):** la commissione terrà conto, quale criterio motivazionale delle proposte, delle soluzioni finalizzate all'incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere, alla riduzione dei disagi, all'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento dell'aria per effetto di emissioni, il rischio di scarico in acqua ed il rischio di contaminazione del terreno nonché alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, sulle attività della popolazione (rumore, vibrazioni, polveri, impatto visivo) e sulla viabilità locale.

b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c

per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{\max}$$

dove:

- V(a)_i** è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
- P_i** è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
- P_{max}** è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 4.1;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta Tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 6.6, lettera a);
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, sono ammesse tutte le **Offerte Tecniche** senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio previsto. Alle altre offerte viene attribuito un punteggio inferiore, in relazione alla migliore offerta (Omin), proporzionalmente a quanto è peggiorativa l'offerta presentata dal concorrente in esame.
- b) l'elemento prezzo di cui all'articolo 4.2.1, è costituito dall'importo dei lavori offerto e dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1;
- b) al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori:
- O_i deve essere diverso da zero a pena esclusione;
 - è attribuito il coefficiente uno alla migliore offerta (Omin - più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione inversamente proporzionale alle

offerte intermedie;

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times (O_{\min}/O_i)$$

dove:

P_{max}: massimo punteggio attribuibile (10 punti)

O_i: prezzo (importo in euro) offerto dal concorrente

O_{min}: prezzo (importo in euro) più basso tra quelli offerti in gara

5.2.2. Elemento Tempo:

- a) l'elemento tempo di cui all'articolo 4.2.2, è costituito dal numero di giorni offerti dal concorrente per l'ultimazione dei lavori, espresso con le modalità di cui all'articolo 4.2.2;
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
 - O_i deve essere diverso da zero a pena esclusione;
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (O_{min} - più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione inversamente proporzionale alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times (O_{\min}/O_i)$$

dove:

P_{max}: massimo punteggio attribuibile (10 punti)

O_i: numero giorni per l'ultimazione dei lavori offerto dal concorrente

O_{min}: numero giorni per l'ultimazione dei lavori più basso tra quelli offerti in gara

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la

- tempestiva pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.3, lettera c);
- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

L'apertura della prima seduta di gara è stabilita presso:

Ente	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO		Ufficio	TECNICO	
Indirizzo	VIA NAZIONALE		num.	36	
CAP	71030	Località	MOTTA MONTECORVINO		Prov. FG
Alle ore: 10			del giorno: 13/04/2017		

oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli offerenti, il presidente del seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando

il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;

- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) nel caso in cui l'operatore economico intende subappaltare **OG10 classifica I**, poiché privo della qualificazione e/o di abilitazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, che non dichiara di voler subappaltare dette lavorazioni e non indichi la ditta subappaltatrice.

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omissa la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omissa la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) e 86 del d. lgs. 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omissa:
 - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
 - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i

requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;

- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d. lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di **euro 886,05** a favore della stessa Stazione appaltante;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico.
- e) la sanzione è dovuta nel solo caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi dell'art 83, comma 9, quinto periodo, del d.lgs. 50/2016, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- f) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo

6.2.4:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Procederà anche con una sola offerta. Ai sensi dell'art 58, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Per gare su piattaforma telematiche di negoziazione ai fini del controllo sul possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico professionale si rinvia all' art. 58 comma 3 del d.lgs. 50/2016

6.4. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, in **seduta pubblica**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
- b) ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse:

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 84 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.2, lettera a), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo

- 9.2.1, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;
- archivia in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbalì

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, di cui all'art. 6.6, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Aggiudicazione provvisoria:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del dlgs 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata nel caso ricorra la condizione di cui all'articolo 6.6;
- d) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.5. Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 35, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n.50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate;
- d) consegnare alla Stazione Appaltante il cronoprogramma aggiornato dell'intervento, con indicazione delle migliori offerte in sede di gara; l'elenco prezzi ed il computo metrico estimativo delle migliori offerte in sede di gara.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla

- stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
- la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'importo delle migliori offerte in sede di gara;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 del d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell' intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa, dal bando di gara e dal presente disciplinare si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti

formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

9.2.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.1) del presente disciplinare, vista la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di particolarità degli interventi, è **obbligatoria** la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), del presente disciplinare, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 9.2.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui all'articolo 9.2.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si dà per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- f) è altresì obbligatoria la sola presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3), del presente disciplinare; la presa visione si ha per assolta in caso di acquisizione degli atti progettuali, oppure con una delle modalità di cui all'articolo 9.2.3; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

9.2.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20/03/2017**;
- Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine è di quattro giorni.

- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail):

- ☒ - al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 2.4.6, lettera c);
- ☒ - al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
- ☒ - ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

e-mail certificata (PEC):	utc@pec.comune.mottamontecorvino.fg.it
---------------------------	--

- d) l'ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
- Martedì 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
- Giovedì 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
- e) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
- f) l'intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile presso il Settore Tecnico comunale all'indirizzo di cui all'art. 1.3, lett.a) del presente disciplinare.

9.2.4. Modello per Offerta economica

Il modello per l'offerta economica di cui al Capo 4, lettera a) è a disposizione degli offerenti unitamente ai modelli di cui all'articolo 9.2.1.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla ricezione della lettera per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per

reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Motta Montecorvino nella persona del sig. Egidio Ciani;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 d.lgs . n. 50/2016;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Egidio Ziani



Allegati: modelli per la partecipazione:

A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;

B - Dichiarazione a corredo dell'offerta;

C - Dichiarazione a corredo dell'offerta;

Documento unico di gara Europeo (DGUE);

Modello di Offerta Economica;

Atto unilaterale d'obbligo.